

# CENTRO STUDI TATARELLA

*Via Colombo, 2 – AVELLINO*

OGGETTO: brevi riflessioni sulle proposte di legge di modifica dell'art. 604 bis CP.

Le diverse proposte di legge all'esame della Commissione giustizia della Camera dei deputati, hanno l'obiettivo comune di estendere la punibilità prevista dall'art. 604 bis del CP, a chi propaga idee fondate sulla superiorità di "genere".

Esse si fondano sul presupposto che in Italia vi sia una emergenza legata al dilagare di reati contro la persona originati dall'omosessualità o transessualità della vittima. In verità, gli appositi organismi attivati presso il ministero degli interni, non segnalano significativi incrementi di questo tipo di reati. Ma, ciò che più conta, non sussiste alcun vuoto legislativo che impedisca di perseguire chi compie atti di violenza od altre lesioni di diritti personali nei confronti di omosessuali o transessuali. Sarebbe, anzi, discriminatorio al contrario, se una vittima di simili reati dovesse essere tutelata in forma più incisiva rispetto ad una vittima eterosessuale.

Le proposte in esame sollevano fondatissime perplessità di ordine giuridico e di ordine morale. Infatti, già in sede di approvazione del decreto legislativo che introdusse nel codice penale l'articolo 604 bis, furono sollevati non pochi dubbi sulle legittimità costituzionale di una norma che restringeva gli spazi di libertà garantiti dall'articolo 21 della costituzione. Inoltre veniva rilevato il difetto di tassatività e determinatezza della norma che sostanzialmente intaccava il principio di legalità della norma penale (art. 25 Cost.).

Ora, non v'è chi non veda come l'inserimento, in una norma già così al limite, di un ulteriore indeterminato concetto legato al genere della vittima, possa ancor più indebolire, dal punto di vista costituzionale, la legittimità dell'ipotesi di illecito.

Ma, rinviando l'analisi della questione squisitamente giuridica alle numerose perplessità espresse dalla dottrina e, sia pure con maggiore cautela, dalla

giurisprudenza, la proposta in esame non può trovare accoglimento in quanto aprirebbe una pericolosissima deriva in direzione di un giustizialismo fuori controllo nei confronti di chi, senza alcun intento discriminatorio, intendesse tutelare e promuovere le tradizionali forme di aggregazioni sociali, a cominciare della famiglia composta da padre, madre e figli.

Infatti la indeterminatezza dei concetti quali “odio”, “discriminazione”, apre la strada ad interpretazioni arbitrarie della norma, legate all’orientamento culturale dell’interprete, piuttosto che all’identificazione della fattispecie illecita.

Ancora più drammatico appare il riflesso che l’eventuale modifica del comma 1 dell’art. 604 bis del cp, avrebbe sul secondo comma dello stesso articolo, laddove sono sanzionate “le associazioni, i movimenti o i gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione per motivi ....di genere”.

E’ di tutta evidenza che chi crede nei valori della famiglia tradizionale, abbia il diritto di difendere il proprio credo anche attraverso associazioni o movimenti che perseguano tale obiettivo. Non è difficile immaginare che anche la sola indicazione di un percorso di vita diverso da quello sostenuto dai promotori della proposta di legge in esame, possa essere inteso come “incitamento alla discriminazione”, con le conseguenze che ne conseguono. Sul punto, le esperienze già vissute dai soggetti sopra indicati sono significative, anche nell’ambito dell’ordinamento normativo attualmente vigente, soprattutto ad opera delle contrapposte associazioni portatrici di diversi stili di vita che non perdono occasione per accanirsi contro chi non la pensa come loro.

Fatte queste sintetiche considerazioni, è il caso di aggiungere che il nostro ordinamento giuridico sanziona compiutamente ogni comportamento illecito nei confronti della persona, qualsiasi sia il suo orientamento sessuale. Le lesioni personali, l’ingiuria, la diffamazione, le molestie, ecc., sono reati specificamente contemplati dal codice penale. Si tratta di previsioni sanzionatorie che tutelano compiutamente le persone dagli attacchi criminali di chi non tiene nel debito conto il valore della persona umana, indipendentemente dal suo orientamento sessuale.

Tutte le azioni tese a ledere il diritto alla vita, alla salute, alla dignità, all’onore, alla tranquillità, non possono acquisire una maggiore intensità offensiva per il solo fatto che vengano poste in essere nei confronti di una determinata categoria di persone,

perché ciò realizzerebbe uno squilibrio di trattamento dei cittadini di fronte alla legge.

La proposta in esame, in conclusione, lungi dall'accrescere il patrimonio dei diritti civili del nostro ordinamento, avrebbe il paradossale risvolto di comprimere non uno, ma numerosi principi fondamentali garantiti dalla nostra costituzione, alimentando pericolosamente la deriva liberticida che si nasconde dietro la falsa rappresentazione di diritti civili prioritari rispetto ad altri.

Avellino, 13.6.2020

Avv. Francesco D'Ercole – Presidente Centro Studi Tatarella - Avellino